



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF029

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	DECRETO SEMPLIFICAZIONI – LA CONVERSIONE IN LEGGE
RIFERIMENTI	D.L. 135/2018 CONVERTITO IN L. 12/2019 IN G.U. 12/02/2019
CIRCOLARE DEL	14/02/2019

Sintesi: in sede di conversione in legge del cd. "Decreto Semplificazioni" sono state introdotte una serie di misure a favore di imprese e privati. Di particolare rilievo le seguenti novità:

- regime forfettario: non applicabilità della causa di esclusione per gli ex tirocinanti
- operatori sanitari: l'estensione del divieto di fattura elettronica agli operatori sanitari non obbligati all'invio dei dati al sistema TS
- Rottamazione-ter: ammissione dei soggetti che non hanno pagato le rate scadute della Rottamazione-bis entro il 7/12/2018
- saldo e stralcio dei ruoli: rivisitazione delle scadenze delle rate in caso di impossibilità di accesso e confluenza automatica della procedura nella Rottamazione ter
- enti non commerciali: ripristino dell'abbattimento al 50% dell'IRES per determinati enti non commerciali.

Con la pubblicazione in G.U. entrata in vigore dal 13/02/2019 la Legge n. 12 del 11/02/2019 di conversione del DL 135/2018 (cd. "Decreto Semplificazioni").

ACCESSO AL REGIME FORFETARIO (ART. 1-BIS)

La legge di conversione interviene sull'art. 1, co. 57, L. 190/2014, che individua le cause di esclusione dall'accesso al **regime forfettario**.




Nota: in particolare la lett. d-bis) prevede l'esclusione per i soggetti che:

- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti
- nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai tali datori di lavoro.

Con la modifica in esame viene stabilito che:

- ➔ sono **esclusi dal divieto** di accesso
- ➔ i **soggetti** che iniziano una **nuova attività dopo** aver svolto il periodo di **pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni**.

Si tratta, di fatto, dell'applicazione di un'analogia causa di esclusione già prevista nell'ambito dei contribuenti forfettari.



Nota: si ricorda che in una recente interrogazione parlamentare il MEF aveva chiarito

- ✓ l'applicabilità della causa di esclusione agli ex tirocinanti con rapporto di lavoro subordinato col dominus
- ✓ essendo esclusi i soli ex tirocinanti con un rapporto di lavoro diverso (co.co.co. o partita Iva).

La modifica normativa estende l'esclusione anche alla prima fattispecie.

OPERATORI SANITARI - ESONERO DALLA FATTURA ELETTRONICA (ART. 9-BIS C. 2)

In sede di conversione

- con riferimento alle sole fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche
- viene **esteso il divieto di utilizzo della fatturazione elettronica** per il periodo d'imposta 2019 in relazione agli **operatori sanitari**
 - inizialmente previsto (art. 10-bis D.L. 119/2018, come mod. dalla legge di bilancio 2019) per i soli per i soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS
 - **dal 13/02/2019 da applicare anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS.**



Esempio: il sig. Rossi, fisioterapista, per le prestazioni sanitarie rese ai propri clienti privati:

- ✓ fino al 12/02/2019: è obbligato ad utilizzare la fattura elettronica (in quanto soggetto non obbligato all'invio al sistema TS)
- ✓ dal 13/02/2019: sarà obbligato ad emettere la fattura in formato cartaceo.



Dubbio: in relazione soggetti obbligati all'invio al sistema TS, la FAQ n. 59 aveva ritenuto che:

- in caso di fattura che presenti sia dati da trasmettere che dati da non trasmettere (es: fatture a una Srl)
- si applicare comunque il divieto di emissione di fattura elettronica.

A questo punto andrà chiarito se l'estensione del divieto i soggetti che non inviano alcuna fattura al sistema TS modifichi tale interpretazione.



RIORDINO DELLE DEFINIZIONI AGEVOLAZIONI DEI RUOLI (ART. 1-BIS)

La legge di conversione

- introduce una serie di agevolazioni
- per quanto attiene le **definizioni agevolate dei ruoli**.

ROTTAMAZIONE-TER – AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI

Come noto, l'art. 3, c. 23, DL 119/2018 ha previsto che:

- in relazione ai contribuenti che avevano aderito alla **rottamazione-bis** (DL 148/2017):
 - a) per **carichi affidati dal 2000 al 2016** non precedentemente inclusi nella 1° rottamazione
 - b) o a causa della **esclusione dalla 1° rottamazione** per non essere in regola con i pagamenti del piano di dilazione relativamente alle scadenze da ottobre a dicembre 2016 (cd. "diniegati")
 - c) o per **carichi affidati dal 1/01/2017 al 30/09/2017**
- il passaggio **automatico** alla **rottamazione-ter** a condizione che:
 - ✓ le **rate** in scadenza a **luglio, settembre e ottobre**
 - ✓ fossero pagate entro e non oltre il **7 dicembre 2018**.

Il passaggio automatico alla rottamazione ter comporta:

- il **differimento** del versamento **delle restanti somme** in **10 rate consecutive** di pari importo

Rata	Entità rispetto al dovuto	Scadenza
unica soluzione	100%	Entro il 31/07/2019
oppure 10 rate	Pari importo (Imp. residuo/n° rate residue)	A decorrere dal 2019 in 2 rate annue: 31/07 e 30/11 di ciascun anno



NEW - la legge di conversione **estende l'accesso alla Rottamazione-ter**:

- anche ai soggetti che **non hanno provveduto a versare integralmente** le rate (luglio settembre e ottobre) dovute per la precedente definizione agevolata 2017 ex D.L. 148/2017
- entro la data del 7/12/2018.**

Condizioni: tali soggetti possono rientrare nella nuova rottamazione alle seguenti condizioni:

→ versamento delle **somme dovute entro il 7/12/2018 nel nuovo termine del 31/07/2019:**

- in un'unica soluzione**
- o in un massimo di **10 rate consecutive**, di pari importo, con le seguenti scadenze:
 - ✓ prima rata: 31/07/2019;
 - ✓ seconda rata: 30/11/2019;
 - ✓ rate successive: 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 degli anni 2020 e 2021.

SALDO E STRALCIO DEI DEBITI

La **modifica** interviene sulle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2019 relative al c.d. saldo e stralcio dei debiti.



LEGGE DI BILANCIO 2019: i commi da 184 a 199 consentono di definire con modalità agevolate

- i ruoli delle persone fisiche che versino in una "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" (diversi da quelli oggetto di annullamento automatico di cui al D.L. 119/2018)
- affidati all'agente della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017
- derivanti dall'omesso versamento di imposte dichiarate ai fini reddituali ed IVA (art. 36-bis Dpr 600/73 ed art. 54-bis Dpr 633/72).

DESTINATARI

Grave e comprovata situazione di difficoltà economica: sussiste

- qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risulti non superiore a € 20.000.
- laddove, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, è stata aperta una procedura di **liquidazione dei beni per sovraindebitamento** (art. 14-ter della L. 3/2012).

Confluenza automatica nella Rottamazione-ter

Ove i **debitori abbiano presentato la dichiarazione**, ma poi l'agente della riscossione riscontri:

- l'assenza della situazione grave difficoltà economica
- o la **presenza di debiti non definibili**

i debiti relativi alla dichiarazione presentata (previa comunicazione dell'agente della riscossione):

- sono automaticamente inclusi nella rottamazione ter**
- le somme dovute per la definizione sono ripartite in **17 rate**:
 - la **prima, pari al 30%** del dovuto, scadente il 30/11/2019;
 - il **restante 70%** è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.


NEW - MODIFICA DELLE SCADENZE

La legge di conversione del decreto semplificazioni:

- ➔ aggiunge le ulteriori scadenze del 28/02 e del 31/05
- ➔ a quelle previste dall'anno 2020, per il pagamento delle rate.

Inoltre

- relativamente ai debiti per i quali **non è stato effettuato il versamento entro il 7/12/2018** (v. paragrafo precedente)
- l'**ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in 9 rate**:
 - la **prima, pari al 30%**, scadente il 30/11/2019;
 - le **restanti, ciascuna di pari importo**, scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 degli anni 2020-2021; viene confermata l'applicazione degli interessi nella misura del 2% annuo.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE RISORSE UE

Si interviene sull'art. 5 DL 119/2018 sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione:

- concernenti i **dazi doganali, i contributi** provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello **zucchero** (risorse proprie tradizionali UE) **nonché l'IVA sulle importazioni**,
- nel **periodo** compreso tra il **1/01/2000 ed il 31/12/2017**.

Nota: alla definizione in esame si applicano le disposizioni dell'art. 3 (che disciplina la rottamazione dei carichi), con alcune deroghe relative ai debiti concernenti specifiche tipologie di risorse proprie UE.

Le rate di pagamento devono essere corrisposte entro le seguenti scadenze:

- unica o prima rata: 30/09/2019 (unica o prima rata di pagamento);
- seconda rata: 30/11/2019;
- restanti rate: il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno successivo.



NEW - vengono ridisegnate le scadenze per la definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo **due ulteriori scadenze**, il 28/02 e il 31/05, tra quelle attualmente previste per definire tali debiti.

IPER AMMORTAMENTO MAGAZZINI AUTOMATIZZATI (ART. 3-QUATER C. 4)

L'art. 3-quater, co. 4 prevede che:

- ➔ ai soli fini dell'applicazione della disciplina **dell'iper ammortamento** (ex c. 9, art. 1, L. 232/2016)
- ➔ il **costo agevolabile** dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge,

si intende **comprensivo**


- anche del **costo attribuibile alla scaffalatura asservita** dagli impianti automatici di movimentazione, che **costituisce**, al contempo,
- **parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato**; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

MISURE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 1, co. 8-bis e 8-ter, e art. 11-sexies)

Gli artt. 1 e 11-sexies prevedono le seguenti misure relative agli enti del terzo settore:

- **posticipazione dell'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES;**
- **eccezione all'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale per enti ex IPAB;**
- **l'inclusione degli enti ex IPAB nell'ambito applicativo del Terzo Settore.**

TASSAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE


 **LEGGE DI BILANCIO 2019:** la legge di bilancio 2019 ha disposto l'**abrogazione dell'art. 6 del DPR 601/1973** che prevedeva la **riduzione alla metà dell'IRES** (dal 24 al 12%) nei confronti dei seguenti enti:

- ✓ **enti/istituti di assistenza sociale;** di assistenza/beneficenza; società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,
- ✓ **istituti di istruzione** e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che **non hanno fine di lucro**, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- ✓ **enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;**
- ✓ **IACP**, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

Inoltre, il **calcolo dell'acconto** per il 2019 si effettua considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'introduzione delle nuove norme.

Con le **modifiche previste dalla legge di conversione del D.L. 135/2018**, l'anzidetta disposizione viene posticipata in quanto viene previsto che **l'abrogazione:**

- ➔ **non decorre più dal 1/01/2019,**
- ➔ **ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale.**

 **Nota:** in attesa dell'**individuazione delle ulteriori misure** di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, **il citato art. 6 trova piena applicazione.**

Tuttavia, a fronte della misura di favore relativa alla riduzione dell'IRES per il terzo settore, è stata introdotta la disposizione che prevede:


- **il divieto di cumulo** di tale beneficio con l'altra misura introdotta dalla medesima L. 145/2018
- **consistente nella tassazione agevolata**, ad aliquota IRES al 15%, degli **utili reinvestiti** e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

STRUTTURA PROPRIETARIA DELLE IMPRESE SOCIALI

L'**art. 11-sexies** interviene **sull'art. 4 del D.lgs. 112/2017** (recante la revisione della **disciplina in materia di impresa sociale**) che disciplina le **attività di coordinamento, direzione e controllo.**

Tale norma prevede che le **società costituite da un unico socio persona fisica**, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche:

- **non possono esercitare attività di direzione e coordinamento**
- **o detenere**, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il **controllo di un'impresa sociale** ai sensi dell'art. 2359 del C.C.

 **NEW** - con le modifiche disposte dalla legge di conversione viene prevista un'**eccezione a tali limitazioni** e cioè che il divieto non vale per le associazioni/fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di **istituti pubblici di assistenza e beneficenza** (c.d. ex IPAB).

ENTI INCLUSI NEL TERZO SETTORE

Una altra modifica dell'art. 11-sexies va ad incidere sull'art. 4, co. 2, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), attiene all'elenco degli enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice.

A tal fine viene previsto che:

- **risultano escluse** dall'ambito applicativo del citato co. 2 (che elenca quelli che non sono enti del Terzo settore) le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di **istituti pubblici di assistenza e beneficenza** (c.d. ex IPAB)
- che, pertanto, **risultano** in tal modo **incluse fra gli enti del Terzo settore**.

CESSIONI ON-LINE DI CELLULARI (ART. 11-BIS C. 111-15)

L'art. 11-bis, commi da 11 a 15, ha introdotto una **disciplina avente la finalità di contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA** nell'ambito di transazioni commerciali,

- effettuate tramite **piattaforme commerciali online**,
- di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).

Nella vendita a distanza e cessione dei suddetti beni, facilitata da **soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica quale mercato virtuale**, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, nonostante l'intervento indiretto nella transazione:

- **sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e ceduto tali beni**,
- con conseguente **applicazione** agli stessi del meccanismo del **reverse charge**.



Nota: con riferimento al regime dell'inversione contabile, tale venditori, non essendo parte della transazione dei beni elettronici (condizione questa che richiederebbe prima l'acquisizione e in seguito la cessione al consumatore finale) sarebbero rimasti esclusi dall'inversione contabile.

Nello specifico, viene previsto che:

- se un **soggetto passivo facilita le vendite a distanza** di tali **apparecchi elettronici** importati da paesi terzi, di **valore intrinseco ≤ € 150**, **ovvero facilita le cessioni** dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell'UE a una persona che non è soggetto passivo
- **lo stesso soggetto passivo si considera come avente ricevuto e ceduto detti beni**.



PRESUNZIONE: viene stabilito per presunzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento, che:

- **la persona che vende** i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo
- **e quella che acquista** tali beni non sia un soggetto passivo.

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO PASSIVO

DOCUMENTI	La documentazione delle vendite a distanza che il soggetto passivo ha l'onere di conservare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve essere sufficientemente dettagliata e messa a disposizione, in formato elettronico e su richiesta, delle amministrazioni fiscali degli Stati UE in cui dette cessioni sono imponibili, al fine di verificare la corretta contabilizzazione dell'IVA; ▪ deve essere conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31/12 dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
NOMINA DI INTERMEDIARIO	Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto ▪ qualora risulti stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia.

ALTRE SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE (ART. 3 e 3-QUATER)**ATTO COSTITUTIVO DELLE S.P.A.**

L'art. 3, co. 1-quinquies, tramite **modifica** apportata all'art. 2330 del C.C.,

- **riduce da 20 a 10 giorni** il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni
- deve **depositarlo** presso l'ufficio del registro delle imprese.



DECORRENZA: la disposizione ha effetto dal 13/02/2019 (entrata in vigore della legge di conversione).

START-UP E PMI INNOVATIVE

L'art. 3, co. 1-sexies e 1-septies, modificano la disciplina delle **start-up** e delle **PMI innovative**, snellendo gli **adempimenti** richiesti per il **mantenimento delle agevolazioni**.

ART. 3	MISURE	CONTENUTO
co. 1-sexies	Start-up innovative	Modifica della disciplina delle start-up innovative e degli incubatori certificati, di cui al D.L. 179/2012
co. 1-septies	PMI innovative	Modifica dell'art. 4 del D.L. 3/2015, relativo alle PMI innovative, con disposizioni uguali a quelle previste dal co. 1-sexies

START-UP INNOVATIVE: vengono previste le seguenti **modifiche all'art. 25 del D.L. 179/2012:**

- **abrogazione del co. 14:** con tale misura viene eliminato l'**obbligo**, per la start-up innovativa e l'incubatore certificato, di **aggiornare** e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese le **informazioni richieste** dalla legge (in particolare dai co. 12 e 13) **ai fini dell'iscrizione** nella medesima sezione speciale;



Nota: i co. 12 e 13 dispongono che la start-up innovativa e l'incubatore certificato siano automaticamente iscritti ad apposita sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le rilevanti informazioni societarie.

- **modifica del co. 15:** il rappresentante legale può **attestare** il mantenimento **del possesso dei requisiti** costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto dalle norme vigenti), ma **anche entro il termine di 7 mesi**, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società
- **aggiunta dal co. 17-bis:** la **start-up innovativa/incubatore** certificato possono **inserire le informazioni** dei predetti co. 12 e 13 nella **piattaforma informatica startup.registroimprese.it**, in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse.

PMI INNOVATIVE: le modifiche relative alle PMI innovative sono del tutto analoghe.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE

L'art. 3-quater, co. 2, prevede che:

- la **pubblicazione degli aiuti individuali** nel **Registro nazionale degli aiuti di Stato**, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza,
- **sostituisce l'obbligo** introdotto dall'art. 12-ter del D.L. 113/2018.



Nota: tale ultimo articolo ha inserito nell'art. 1, della L. 124/2017, la disposizione che prevede che:

- le **cooperative sociali** che svolgono attività a favore degli **stranieri** di cui al D.lgs. 286/1998
- devono **pubblicare** trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali **l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme** per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Con la modifica in esame, **viene specificato che:**

- la **pubblicazione** degli aiuti nel Registro nazionale
- **sostituisce** tale obbligo purché venga **dichiarata nella nota integrativa del bilancio** l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro.

REDAZIONE ATTI DELLE "SRL SEMPLIFICATE"

L'art. 3-quater, co. 3, detta disposizioni concernenti le **SRL semplificate** (ex art. 2463-bis C.C.) al fine di garantire una maggiore uniformità nell'applicazione della normativa ad esse relative e un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.

Per le SRL semplificate viene prevista la possibilità di redigere l'atto:

- **di scioglimento o messa in liquidazione** (art. 2484 del C.C.)
- oltre che per atto pubblico **anche** per atto sottoscritto con le modalità della **firma digitale e della firma elettronica autenticata**

da depositare sempre al competente **Registro delle imprese**.

Attuazione: è demandato ad un DM del MISE la **definizione del modello** per la redazione dell'atto privo delle formalità richieste dall'atto pubblico.

PAGAMENTI ALLE PMI

L'art. 3, co. 1-terdecies introduce una particolare **ipotesi di nullità delle clausole** disciplinanti i **termini di pagamento a favore delle PMI**.

Nello specifico, inserendo il co. 4-bis nell'art. 7 del D.lgs. 231/2002 (attuativo della Dir. 2000/35/CE circa la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), si stabilisce che:

- nelle **transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI**,
- si presume sia **gravemente iniqua** la clausola che prevede **termini di pagamento superiori a 60 giorni**; la presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI.

ELEMENTI UTILI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE					
Categoria di impresa	Unità lavorative anno	e	Fatturato annuo in milioni di euro	oppure	Totale di bilancio annuo
MICRO	meno di 10	e	≤ 2	oppure	≤ 2
PICCOLA	meno di 50		≤ 10		≤ 10
MEDIA	meno di 250		≤ 50		≤ 43
Ai fini del calcolo dimensionale, occorre considerare i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese					

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E IMPRESE (ARTT. 3 e 3-QUINQUIES)

L'art. 3 prevede le seguenti misure:

- ✓ abrogazione della **tenuta telematica del LUL** e di **alcuni registri di carico e scarico**
- ✓ **denuncia aziendale** dei **datori di lavoro agricolo**
- ✓ **agibilità** per i **lavoratori dello spettacolo**.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

L'art. 3, co. 1, dispone l'abrogazione dell'art. 15 del D.lgs. 151/2015 che prevedeva:

- a decorrere 1/01/2019 (termine originariamente fissato al 1/01/2017 e differito dalla L. 205/2017)
- l'obbligo di tenuta telematica del **Libro unico del lavoro** presso il Ministero del lavoro e che **demandava** ad apposito D.M. l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, tenuta, aggiornamento e conservazione dei dati contenuti nel Libro unico.

DENUNCIA AZIENDALE DEI DATORI AGRICOLI

L'art. 3, co. 1-undecies, introduce la possibilità per l'INPS di **acquisire d'ufficio determinati dati** della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.

Viene disposto che **i dati che possono essere acquisiti d'ufficio dall'Inps**, tra quelli previsti per la denuncia aziendale che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, **sono quelli relativi a:**

- **ubicazione, denominazione e estensione dei terreni** distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- **indicazione della ditta intestata** in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- **numero dei capi** di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.

Nota: i predetti dati vengono **acquisiti dal fascicolo aziendale** (ex art. 9 del DPR 503/1999), istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal SIAN:

- riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda,
- delle informazioni richieste.

Inoltre, i **medesimi dati** vengono **indicati dalle imprese agricole** nel caso in cui **non** abbiano **costituito o aggiornato il fascicolo aziendale**.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L'art. 3-quinquies, apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del **certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo** da parte delle imprese dello spettacolo.

Sostituendo l'art. 6 del D.lgs. C.P.S. 708/1947 **si vieta**, ad una serie di imprese operanti nel settore dello spettacolo (imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi)

- **di far agire** nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i **lavoratori autonomi dello spettacolo** (compresi quelli con rapporti di collaborazione), appartenenti alle categorie individuate (indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del medesimo D.lgs. C.P.S. 708)
- nel caso in cui **non siano in possesso del certificato di agibilità**.

Per le **prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali**,

- il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi,
- salvo l'obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente.

In caso di **inosservanza del richiamato divieto**, si applica la **sanzione amministrativa di € 129** per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.

NORMA ABROGATA: viene abrogato l'obbligo del **rilascio del certificato di agibilità** alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi di legge, nonché ove l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate

ULTERIORI MISURE

ESECUZIONE FORZATA VERSO SOGGETTI CREDITORI DELLA P.A. (ART. 4)

L'art. 4 contiene alcune modifiche al CPC in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento. Inoltre, la disposizione garantisce al debitore ed ai suoi familiari il **diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene**, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare.

In particolare, il **co. 1** interviene sulla **conversione del pignoramento**, disciplinata dall'art. 495 del CPC, che consiste nella possibilità, data al debitore sottoposto ad esecuzione forzata, di **sostituire le cose pignorate**:

- con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore pignorante e
- agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese.

Si elencano di seguito le **modifiche previste rispetto alla disciplina anteriore**:

MISURE	CONTENUTO
SOMMA DA DEPOSITARE	La somma che il debitore deve depositare in cancelleria , unitamente all'istanza di conversione del pignoramento, deve essere pari ad un sesto (in precedenza era di 1/5) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori successivamente intervenuti
TERMINE DI RATEIZZO	Concessione al debitore della rateizzazione in 48 mesi (in precedenza era di 36) per versare la somma, determinata dal giudice con ordinanza, da sostituire al bene pignorato
CONVERSIONE PIGNORAMENTO	Si consente al debitore di beneficiare della conversione del pignoramento anche quando ritarda il pagamento di una rata, fino a un termine massimo di 30 giorni, in luogo degli attuali 15. Decorso tale termine, le somme fino a quel momento versate saranno assoggettate a pignoramento e il debitore decade dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione.

Il **co. 2**, interviene sulla disciplina dell'**espropriazione immobiliare**, sostituendo l'art. 560, del CPC (Custodia dei beni pignorati):

- che afferma il **diritto del debitore** (e dei suoi familiari conviventi) **a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento** che conclude l'espropriazione forzata immobiliare;
- tale diritto è riconosciuto a tutti i debitori, a prescindere dal fatto di essere creditori nei confronti delle PP.AA.

A tal fine il **debitore deve**:

- **conservare il bene tutelandone l'integrità**, con la diligenza del buon padre di famiglia;
- **abitare l'immobile personalmente**; l'eventuale locazione è autorizzata dal giudice dell'esecuzione;
- **consentire**, d'accordo con il custode, **la visita dell'immobile** da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice quando ha autorizzato la vendita dell'immobile.



Nota: il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, se il debitore dispetta le predette condizioni. Diversamente, il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato.

FONDO DI GARANZIA A SOSTEGNO DELLE PMI (ART. 1, CO. 1-8)

Nell'ambito del **Fondo di garanzia per le PMI**, è istituita una Sezione speciale dedicata a concedere una **garanzia pubblica in favore di PMI in difficoltà nella restituzione di rate di finanziamenti**:

- **presuppone** la sussistenza di un **credito certificato** verso la P.A. (la garanzia cessa **con** l'avvenuto **pagamento** da parte della P.A. **dei crediti certificati**)
- è **subordinato alla sottoscrizione** con la banca di un **piano**, di durata massima **di 20 anni**, per il **rientro del finanziamento**
- **copre**, nella misura massima dell'80%, il **minore tra l'importo** del finanziamento non rimborsato e l'ammontare dei crediti certificati (e, comunque nel limite massimo di € 2,5 milioni)

- comporta un **rimborso non superiore all'80%** della **perdita registrata** dalla banca
- è concesso a fronte del **versamento** da parte della banca/intermediario, di un **premio** che può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore al 25% del suo importo.



ATTUAZIONE: le modalità attuative sono rimesse ad un DM del **MISE**.

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (ART. 6)

E' disposta:

- la **soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** dal **1/01/2019** e, fino alla operatività di un nuovo sistema di tracciabilità gestito dal Ministero dell'ambiente,
- l'**applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali** (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

Inoltre, viene disposta l'**istituzione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame:

- **del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**,
- gestito dal Ministero dell'ambiente che provvederà alla sua regolamentazione con decreto.

APPALTI PUBBLICI (ART. 5)

In relazione alle procedure negli **appalti pubblici sotto soglia comunitaria**, con **modifica** al **Codice dei contratti pubblici** (lett. c), c. 5, dell'art. 80 D.lgs. 50/2016) sono state ampliate le fattispecie (anche riferite ad un subappaltatore)

in cui le **stazioni appaltanti sono tenute ad escludere** dalla partecipazione alle gare d'appalto un operatore economico, estendendole (oltre ai casi di "gravi illeciti professionali" già previsti) alle situazioni di turbativa d'asta (inclusa la fornitura di notizie false/fuorvianti) ed a "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione".